



TESTI APPROVATI

P8_TA(2016)0501

Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) (Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0075),
 - visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 2, secondo comma, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0099/2016),
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0358/2016),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche **degli** esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.

Emendamento

(3) È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, **per portare a conoscenza delle pertinenti parti interessate le delibere di tali gruppi**, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche **e l'influenza esercitata dagli** esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere. **È tuttavia necessario rispettare la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione.**

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È opportuno **prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare** la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio e consentire il ricorso a "costi unitari" ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

Emendamento

(4) È opportuno **sostenere la** partecipazione **globale** delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio **mediante, inter alia, la semplificazione delle regole**, e consentire il ricorso a "costi unitari" ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) I settori del carbone e dell'acciaio sono importanti per il processo di integrazione europea e hanno un ruolo chiave nel panorama industriale globale dell'Unione. Al tempo stesso, le condizioni di lavoro in tali settori sono impegnative e hanno spesso causato danni alla salute dei lavoratori e dei cittadini. Le imprese e gli impianti dovrebbero pertanto rispettare tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale, proporre soluzioni definitive, e ridurre al minimo le conseguenze sociali della transizione o chiusura degli impianti. È opportuno che le parti sociali siano consultate per quanto possibile sulle questioni legate alla responsabilità sociale.

Emendamento 16

Proposta di decisione Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Decisione 2008/376/CE Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

-1) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera g) è soppressa.

Emendamento 4

Proposta di decisione Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Decisione 2008/376/CE Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"g bis) l'impatto sull'occupazione dei lavoratori e sulle popolazioni circostanti

delle operazioni di estrazione;

Emendamento 5

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

'g ter) l'impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 8 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

"Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:"

-1 quater) All'articolo 8 la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

"Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano ***le tecnologie all'avanguardia in*** uno o più dei seguenti settori:"

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione 2008/376/CE

Articolo 21 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) valutazione dei progetti completati, della produzione di acciaio e di carbone nelle zone interessate;

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Emendamento

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione ***della Commissione*** per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri ***agiscono a titolo individuale e*** non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

Emendamento

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità ***industriali e*** del settore.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione.

Emendamento

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione **della Commissione**.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. la Commissione è esortata a garantire la massima trasparenza possibile, compresa la pubblicazione dell'ordine del giorno, dei documenti di riferimento, dei verbali di voto e verbali dettagliati, nonché i pareri discordanti, in linea con la raccomandazione del Mediatore europeo;

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 9

Decisione 2008/376/CE

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1290/2013(*) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013 **del Parlamento europeo e del Consiglio** (*) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38, **unitamente, per i gruppi di esperti nel loro complesso, alla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di**

esperti della Commissione.

(*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

(*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";